

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **25/1962** (ECLI:IT:COST:1962:25)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **20/03/1962**; Decisione del **20/03/1962**

Deposito del **27/03/1962**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1483**

Atti decisi:

N. 25

ORDINANZA 20 MARZO 1962

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1962

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 85 del 31 marzo 1962.

Pres. CAPPI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali avverso l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;

2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali, Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del consigliere comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Ritenuto che con le due suddette ordinanze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti private;

Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata tale questione relativamente all'intero art. 15 del citato Testo unico;

che, secondo le due ordinanze, la legge nei casi contemplati dal predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di ineleggibilità al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento d'assunzione della carica;

che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dall'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riunite le due cause,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.